



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Provincia di Rovigo

AREA 1 AFFARI GENERALI

Codice CIG 65700229A9

SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO

dei Comuni di Occhiobello e Stienta

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – Finalità del servizio

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di brokeraggio in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato “Broker”), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP.

Il servizio è svolto presso i Comuni di Occhiobello (ente capofila) e Stienta da un unico soggetto, individuato a seguito di gara con le modalità di legge, affidatario del servizio.

Il servizio concerne l’assistenza alle Amministrazioni Comunali di Occhiobello e Stienta nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, consistente in:

- servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale dei Comuni, l’individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui i Comuni sono soggetti, l’individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze degli Enti, l’analisi delle polizze assicurative esistenti e l’individuazione delle coperture occorrenti;
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- supporto tecnico specialistico ai Comuni nell’espletamento delle gare.
- l’assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative degli Enti;
- l’avviso dei premi in scadenza;
- l’assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui uno dei due Comuni dovesse trovarsi nella veste di danneggiato;
- supporto formativo del personale degli Enti che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

Art. 2 - Prestazioni richieste

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire agli Enti gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Il servizio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore dei Comuni di Occhiobello e Stienta e comprende in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche:

- a) Identificazione, analisi ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività dei Comuni;
- b) Indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati;
- c) Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti con riguardo in particolar modo, all’efficacia ed economicità e valutazione costi/benefici, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all’emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze delle Amministrazioni ed alla situazione di sinistrosità che le caratterizza. Verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie.
- d) Elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzi interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico degli Enti. Il programma dovrà essere predisposto e presentato entro il 30 settembre di ogni anno;
- e) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze del Comune. Eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali, delle evoluzioni legislative e normative che dovessero riguardare l’Ente;
- f) Consulenza e assistenza agli Uffici preposti del Comune per l’effettuazione dell’inventario “valorizzazione” ai fini assicurativi, da intendersi come determinazione dei valori assicurabili, del

patrimonio immobiliare e mobiliare dei Comuni, nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi. Analisi e valutazione dei rischi anche con riguardo alla tutela di beni storici e artistici con particolare riferimento all'attività di individuazione dei "beni pregevoli" ex legge 1089/39;

g) Assistenza continuativa in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;

h) Assistenza nella esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dai Comuni e delle scadenze contrattuali. Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico dei Comuni, indicati nelle Polizze. Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche.

i) Fornitura agli Uffici preposti dei Comuni di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi.

j) Assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con: assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d'oneri, bandi di gara, lettere-invito), relativi alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni. Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte;

k) Assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;

l) Consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento di attuazione.

m) Consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs 626/94 così modificato dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., D.Lgs 106 del 3 agosto 2009.

n) Consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che i Comuni andranno a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;

o) Consulenza e assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni di entrambi gli Enti (ad esempio per il "rischio locativo" ex artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile a carico del locatari);

p) Assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi. Annualmente dovrà essere predisposta una Relazione contenente il rapporto premi/sinistri, con riferimento ad ogni Polizza.

q) Assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle Società assicuratrici. Per i sinistri passivi, in caso di danno di entità sotto la soglia della franchigia prevista nella polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito e a trasmettere la documentazione idonea a consentire agli Enti di valutare se procedere o meno a rimborsare il sinistro alla compagnia;

r) Redazione e presentazione di relazione, a cadenza quadrimestrale, riepilogativa dello stato dei sinistri denunciati, nonché la sinistrosità relativa alle polizze stipulate. Analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;

- s) Attività di formazione e informazione del personale addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del Programma assicurativo;
- t) Attività di informazione e aggiornamento dei Comuni, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell'Ente Pubblico;
- u) Elaborazione di un rapporto annuale (da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno) sullo stato del Programma Assicurativo, che riepiloghi gli interventi effettuati ed evidenzi altresì la congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto avrà durata di anni due a decorrere dalla data indicata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, con possibilità di proroga tecnica nelle more dell'indizione di nuova gara. E' data facoltà ad entrambe le parti di risoluzione mediante lettera Raccomandata, da inviarsi con preavviso di almeno 120 giorni.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, l'affidatario, su richiesta dell'Ente capofila, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre sei mesi al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo affidatario.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs 7/09/2005 n. 209.

Le Amministrazioni si riservano la facoltà di esercitare l'opzione della ripetizione dei servizi analoghi di cui all'art. 57 comma 5 lett. b) del d. lgs. n. 163/2006 per un periodo massimo non superiore alla durata iniziale del contratto. La determinazione del valore dell'appalto ai fini di cui all'art. 5 ultimo comma, tiene conto anche dell'esercizio della suddetta opzione.

Art. 4 - Situazione assicurativa

Le polizze assicurative del Comune di Occhiobello, attualmente in corso, sono le seguenti:

- polizza all risks
- polizza r.c. patrimoniale
- polizza rct/o
- polizza infortuni
- polizza r.c.auto/a.r.d.
- polizza auto rischi diversi
- polizza tutela legale

Le polizze assicurative del Comune di Stienta, attualmente in corso, sono le seguenti:

- polizza tutela giudiziaria
- polizza libro matricola
- polizza cumulativa infortuni
- polizza a.r.d chilometrica csep
- polizza all risks
- polizza rct/o
- polizza rc patrimoniale

TOTALE COMPLESSIVO € 106.988,52

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.

Art. 5 – Corrispettivi

L'incarico di cui al presente affidamento non comporta per gli Enti alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altre remunerazioni, comunque denominate.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del Broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del Broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi degli Enti.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Qualora nel corso della gestione del servizio, l'ammontare dei premi subisse delle variazioni in aumento rispetto ai premi attuali indicati nel capitolato che comportino, per effetto delle applicazioni delle provvigioni offerte, una remunerazione maggiore rispetto all'importo complessivo risultante dall'offerta economica, il Broker si impegna a ridurre proporzionalmente le provvigioni di competenza, fino al raggiungimento della remunerazione massima fissata nell'offerta economica, per anno di incarico.

Per le polizze stipulate alla data di aggiudicazione del presente appalto, le provvigioni previste nei relativi contratti sottoscritti con le Società di assicurazione, resteranno invariate fino alla scadenza delle polizze stesse.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui gli Enti non ritengano di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, numero Identificativo di Gara ecc...) si stima in € **59.661,36=** al netto di imposte, l'entità dell'appalto per tutta la sua durata, comprensiva dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 3 del Capitolato e della proroga tecnica di mesi sei di cui al edesimo art. 3 del Capitolato. Il suddetto valore è stato determinato applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all'annualità in corso la percentuale massima a base di gara dell'8% per la polizza RCA/ARD e del 13% per le restanti polizze.

Art. 6 – Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dai Comuni al Broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere ai Comuni i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per gli Enti.

Non sono imputabili agli Enti committenti gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare ai Comuni le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.lgs 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art. 3, co.9°, della L.13/08/2010, n. 136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

ART. 8 – Rischi da interferenze

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i, non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.

L'importo degli oneri e costi della sicurezza è pertanto stimato pari a zero.

Art. 9 – Obblighi retributivi, contributivi, assistenziali ed in materia di comunicazione

Il Broker è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Broker è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in

materia di sicurezza sul lavoro.

Il Broker ha l'obbligo di comunicare al Servizio comunale responsabile della gestione del contratto ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Art. 10 -Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse degli Enti e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività degli Enti; garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta.
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici degli Enti;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare i Comuni senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dagli Enti;
- mettere a disposizione delle Amministrazioni ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto delle Amministrazioni Committenti;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il Broker è tenuto a:

- Assicurare la completa gestione dei programmi assicurativi degli Enti, come individuati ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con i Broker attualmente incaricati dalle Amministrazioni e in scadenza di contratto per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- A mantenere il segreto d'ufficio, a rispettare gli obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali e sensibili di cui al d. lgs. n. 196/2003 ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 comma 2 del Codice Civile.

Le Amministrazioni s'impegnano a:

- Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dei Comuni con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;

- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvalgono della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 11 – Svolgimento dell'incarico

E' esplicitamente convenuto che restano in capo a entrambi gli Enti l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici comunali, né può impegnare in alcun modo gli Enti se non previa esplicita autorizzazione.

Entro i limiti di cui al comma precedente entrambi i Comuni autorizzano il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Art. 12 – Referente del Broker

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico per entrambi gli Enti per il servizio oggetto del presente Capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dagli Enti, anche recandosi personalmente presso le loro sedi, con disponibilità a partecipare a riunioni e incontri operativi.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 13 - Responsabile dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Responsabile della gestione del contratto del Comune di Occhiobello – Capofila, o funzionario dallo stesso delegato.

Art. 14 – Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 15.

Art. 15 – Cauzione definitiva

Oltre alla garanzia per la cauzione provvisoria a corredo dell'offerta, l'affidatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale definito sulla base dei premi assicurativi imponibili e della misura percentuale della provvigione riconosciuta al Broker aggiudicatario.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

Art. 16 – Polizza assicurativa

Alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 3.000.000,00.=.

Art. 17 – Verifiche e controlli

Le Amministrazioni attraverso l'ufficio preposto, effettueranno i controlli necessari per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione di offerta, nel presente capitolato, nel successivo contratto e dalle norme vigenti in materia.

Art. 18 – Penali e risarcimento danni

I Comuni di Occhiobello e Stienta avranno diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato determina l'applicazione delle seguenti penali:

a) per la mancata presentazione della Relazione annuale da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento, verrà applicata una penalità pari ad Euro 150,00 per ogni 10 gg. solari di ritardo;

b) per la mancata trasmissione della Relazione semestrale della situazione sinistri, relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, verrà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo;

I Comuni si riservano la facoltà, insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale.

Art. 19 – Recesso dal contratto

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, le Amministrazioni si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del C.C, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso le Amministrazioni si riservano la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute più opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso.

Art. 20 – Risoluzione del contratto

Le Amministrazioni potranno richiedere la risoluzione unilaterale del contratto, mediante invio di lettera raccomandata A/R, ovvero posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi:

- a. sopravvenuta impossibilità dell'Broker di adempiere ai propri obblighi;
- b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;
- c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- e. in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- g. in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- h. in caso di subappalto, che non è consentito;
- i. frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- j. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- k. perdita della personalità giuridica;
- l. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e s.m.i).

La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, comporta l'immediata risoluzione del contratto.

In ogni caso di risoluzione del contratto, le Amministrazioni si riservano la facoltà di procedere a nuova stipula scorrendo la graduatoria di gara

Qualora il contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l'assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell'individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con le Amministrazioni.

Art. 21 - Recesso dal contratto da parte del broker

Il Broker potrà recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, con preavviso scritto e motivato di mesi sei.

Art. 22 – Comune capofila

Le attività descritte dagli artt. 19 e 20 e, in generale, le funzioni di coordinamento e verifica del servizio descritte nel presente Capitolato verranno esercitate dal Comune di Occhiobello, in qualità di ente capo fila, anche per conto e nell'interesse del Comune di Stienta.

Art. 23 – Divieto di subappalto e cessione del contratto

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, della stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e delle caratteristiche professionali offerte dal Broker, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.

È fatto assoluto divieto al Broker di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione ,salvo quanto previsto dall'art. 51 (vicende soggettive del candidato, dell'offerente e del Broker) e dell'art. 116 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, le Amministrazioni hanno facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 24 – Stipula del contratto e relative spese

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblico - amministrativa elettronica dinanzi al Segretario comunale – ufficiale rogante dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del d. lgs. n. 267/2000.

Le spese per imposta di bollo e di registro e in diritti di segreteria, nonché ogni altra spesa afferente la stipula sarà a carico dell'affidatario del servizio.

Art. 25 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Rovigo.

In ogni caso:

- E' escluso il ricorso all'arbitrato;
- Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato di cui all'art. 241 comma 1 – bis del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dalle Imprese sono dall'Amministrazione trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. I titolari del trattamento dei dati in questione sono, nella fase di ricerca del contraente, il Comune di Occhiobello, mentre nella fase di gestione del contratto, in base alla titolarità delle polizze, rispettivamente, il Comune di Occhiobello e il Comune di Stienta.

Art. 27 - Rinvio a norme di diritto vigente

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Art. 28 – Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, che avrà la forma di scrittura privata, sono a carico del Broker.

Clausole del Capitolato speciale da approvare specificamente:

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice civile, l'impresa dichiara, in sede di contratto, di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente le clausole di seguito indicate:

- art. 2 – Prestazioni richieste;
- art. 6 – Pagamento dei premi assicurativi;
- art. 10 – Obblighi delle parti;
- art. 14 – Responsabilità del broker.
- art. 18 – Penali;
- art. 19 – Recesso dal contratto;
- art. 20 – Risoluzione del contratto;
- art. 21 – Recesso del broker;
- art. 23 – Subappalto;
- art. 25 – Foro competente.